

	STATUTO	
	Pro Loco VENEGONO SUPERIORE APS	Allegato "C"
	ART. 1	Rep. 46486
	Denominazione, sede e durata	Racc. 18311
	1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni	
	(di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita	
	un'associazione, con finalità di promozione sociale, avente	
	la denominazione di "Pro Loco di VENEGONO SUPERIORE APS" (di	
	seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco").	
	1.2 L'associazione costituita il 7 del mese di febbraio	
	dell'anno 1981 con atto notarile in Notaio Guido Zafferri,	
	Repertorio n. 17941, Raccolta n. 3381, ha sede legale nel	
	Comune di Venegono Superiore, Via XXV Aprile, n. 5, Codice	
	Fiscale 95002170124 ed ha durata illimitata.	
	1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo	
	Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio	
	Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo	
	l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	1.4 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco	
	d'Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del	
	Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli	
	Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura	
	vincolante.	
	ART. 2	

	Scopo, finalità e attività	
	2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo	
	sociale e turistico del Comune di Venegono Superiore e	
	svolge la propria attività ai fini della promozione	
	turistica e della valorizzazione delle realtà e delle	
	potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali	
	del territorio.	
	2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo	
	principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo	
	svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei	
	propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più	
	delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi	
	in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri	
	associati:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5,	
	comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);	
	b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	

	speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e)	
	del Codice del Terzo Settore);	
	c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi	
	dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo	
	Settore);	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1	
	lettera i) del Codice del Terzo Settore);	
	e) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi	
	dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo	
	Settore);	
	f) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t)	
	del Codice del Terzo Settore);	
	g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	

	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5,	
	comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);	
	h) promozione della cultura della legalità, della pace tra	
	i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai	
	sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo	
	Settore);	
	i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art.	
	5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).	
	2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate	
	attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:	
	a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la	
	località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni	
	competenti il miglioramento estetico della zona e tutte	
	quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze	
	e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il	
	patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico ed	
	ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione	
	con enti pubblici e privati;	
	b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con	
	gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni,	
	escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti,	
	manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche,	
	carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti,	

	spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni	
	sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di	
	altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale,	
	recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.)	
	che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno	
	dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a	
	favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;	
	c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e	
	ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in	
	generale sensibilizzare la popolazione residente nei	
	confronti del fenomeno turistico;	
	d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della	
	ricettività alberghiera ed extra alberghiera;	
	e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali	
	di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a	
	garantirne la più larga funzionalità;	
	f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza	
	sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse	
	turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe	
	e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;	
	g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche	
	tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti	
	dalle leggi vigenti in materia	
	h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato	
	nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel	

	settore sociale e del volontariato a favore della	
	popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche	
	per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi	
	sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo	
	svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie	
	componenti della comunità locale finalizzate anche	
	all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione,	
	organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi	
	scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la	
	conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche	
	ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra	
	cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero),	
	riattivare un collegamento anche con le persone che sono	
	emigrate.	
	i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare	
	interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e	
	alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la	
	valorizzazione dei beni immateriali.	
	j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in	
	linea con le disposizioni e i bandi delle politiche	
	regionali, nazionali e comunitarie;	
	2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a	
	titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture	
	e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.	
	2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse,	

	strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse	
	generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del	
	Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà	
	essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e	
	approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione	
	eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà	
	attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse	
	nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6,	
	del Codice del Terzo Settore;	
	2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione	
	di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel	
	rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001,	
	n. 235 e successive modifiche e integrazioni.	
	2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti	
	e contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale.	
	L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in	
	forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al	
	pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o	
	servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di	
	terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e il pubblico.	
	ART. 3	

	Ammissione e numero degli associati	
	3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci	
	Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.	
	3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di	
	iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via	
	ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla	
	quota associativa annuale.	
	3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali	
	dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a	
	favore dell'Associazione.	
	3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento	
	della quota annuale.	
	3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se	
	successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere	
	al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne	
	tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico	
	nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
	3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che	
	condividono le finalità della stessa e che partecipano alle	
	attività di interesse generale dell'associazione con la loro	
	opera, con le loro competenze e conoscenze.	
	3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà	
	presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che	

	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e	
	indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;	
	b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi associativi;	
	3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta	
	dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.	
	3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo,	
	nel libro degli associati.	
	3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni	
	dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove	
	previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto	
	della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove	

	istituito delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocati, in occasione della loro successiva	
	convocazione.	
	3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato.	
	L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi	
	previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che	
	violino tale principio, introducendo criteri di ammissione	
	strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e	
	non rivalutabile.	
	ART. 4	
	Diritti ed obblighi degli associati	
	4.1 Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli	
	stessi;	
	- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro degli associati e in regola con il pagamento della	
	quota associativa;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	

	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute	
	nell'ambito dell'attività associativa e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	- consultare i libri sociali e prendere visione dei	
	bilanci;	
	- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.	
	4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è	
	esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età,	
	dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.	
	4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.	
	4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali	
	Regolamenti interni;	
	- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i	
	terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà,	
	correttezza, buona fede e rigore morale;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal	
	Consiglio Direttivo.	
	ART. 5	
	Perdita della qualifica di associato	
	5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o	
	esclusione.	
	5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi	
	del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e	

	delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello	
	Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI - APS, oppure	
	arreci danni materiali o morali di una certa gravità	
	all'associazione, può essere escluso dall'associazione su	
	proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione	
	dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le	
	giustificazioni dell'interessato. La proposta di	
	deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata	
	preventivamente all'associato che potrà presentare le	
	proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi	
	entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle	
	ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà	
	ripresentare domanda di ammissione.	
	5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa	
	per più di due anni può essere escluso dall'associazione con	
	delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e	
	salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse	
	entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.	
	5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di	
	mancato versamento della quota associativa annuale, anche	
	parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal	
	Consiglio Direttivo	
	5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare	
	in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il	

	quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei	
	soci.	
	5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono	
	trasferibili.	
	5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di	
	appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul	
	patrimonio della stessa.	
	ART. 6	
	Organi	
	6.1 Sono organi della Pro Loco:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente e il Vice Presidente;	
	- l'Organo di Controllo, ove istituito;	
	- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o	
	quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge	
	vigenti;	
	- il Collegio dei Probiviri, ove istituito;	
	- il Presidente Onorario, ove istituito.	
	ART. 7	
	Assemblea	
	7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è	
	costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno	
	diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3	
	mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il	

	versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge	
	l'Assemblea.	
	7.2 Ciascun associato ha un voto.	
	7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea	
	da un altro associato avente diritto di voto mediante delega	
	scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Nell'Assemblea sono ammesse un numero massimo di 3 (tre)	
	deleghe per ogni associato presente avente diritto al voto.	
	Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5,	
	del Codice civile.	
	7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio	
	Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso	
	scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima	
	della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine	
	del giorno, il luogo la data e l'orario della prima	
	convocazione e della seconda convocazione. In difetto di	
	convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di	
	preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano	
	di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è	
	comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima	
	della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni	
	Periferiche territorialmente competenti per permettere	
	l'invio di un proprio rappresentante.	
	7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente	
	dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o	

	persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea	
	stessa.	
	7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne	
	ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo degli associati.	
	7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:	
	- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove	
	obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale	
	ove previsto;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sugli eventuali contributi straordinari;	
	- delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o	
	dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda	
	di ammissione di nuovi associati;	

	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	o la scissione dell'associazione;	
	- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di	
	eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del	
	presente Statuto;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla	
	sua competenza.	
	7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della metà più uno degli	
	associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per	
	delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio	
	o per delega.	
	7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle	
	deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	
	hanno voto.	
	7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni	
	dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente	
	e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la	
	sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio	
	richiedente.	
	7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in	
	prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci	
	aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la	

	presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto	
	e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti validi.	
	7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno 3/4 degli associati.	
	7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento,	
	la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per	
	teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro	
	consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti affrontati;	
	verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure	
	deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire	
	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
	libro.	
	ART. 8	
	Il Consiglio Direttivo	
	8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà	
	e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale	
	risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi	
	motivi, revocato con motivazione.	
	8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio	
	Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di	

	pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi	
	associativi.	
	8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea	
	della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni	
	dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti	
	salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono	
	all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti	
	attività:	
	- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il	
	Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il	
	Tesoriere;	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale	
	Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e	
	strumentale di eventuali attività diverse svolte nei	
	documenti del Bilancio di esercizio;	
	- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la	
	secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di	
	interesse generale;	
	- approvare il documento di previsione e programmazione	
	economica dell'esercizio;	
	- deliberare sulle domande di nuove adesioni	

	- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci	
	- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	
	- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;	
	- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.	
	8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.	
	8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile	

	riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al	
	conflitto di interessi degli amministratori si applica	
	l'articolo 2475-ter del Codice civile.	
	8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7	
	(sette) membri, che è tale da assicurare una equilibrata	
	rappresentatività degli iscritti.	
	8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica	
	quattro anni e sono rieleggibili.	
	8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di	
	quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio	
	direttivo.	
	8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno	
	quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga	
	opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due	
	terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione	
	è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5	
	giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di	
	convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di	
	preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano	
	tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è	
	ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data	
	della riunione.	
	8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute	

	consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla	
	carica.	
	8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di	
	consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio	
	direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non	
	eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del	
	mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od	
	esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro	
	indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante	
	elezione.	
	8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte,	
	recesso o dimissioni, la composizione complessiva del	
	Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale	
	dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente	
	convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente,	
	provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo	
	entro due mesi.	
	8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza	
	effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio	
	direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della	
	maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale	
	il voto del Presidente.	
	8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito	
	verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato	
	di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da	

	tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta	
	formale al Presidente.	
	8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti	
	del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante	
	sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di	
	comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza),	
	secondo le modalità definite con apposito regolamento. È	
	altresi ammessa la manifestazione del voto a scrutinio	
	segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai	
	Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma	
	di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di	
	sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione	
	dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.	
	8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale	
	potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel	
	Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova	
	che i terzi ne erano a conoscenza.	
	ART. 9	
	Presidente - Vice Presidente	
	9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di	
	terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i	

	suoi componenti, e può essere riconfermato.	
	9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni	
	di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche	
	amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati,	
	rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare	
	tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.	
	9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio	
	Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni	
	volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa	
	dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.	
	9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato	
	dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca	
	l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio	
	Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base	
	delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in	
	merito all'attività compiuta.	
	9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra	
	i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori	
	dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di	
	voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità	
	ed esperti.	

	ART. 10	
	Segretario e Tesoriere	
	10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio	
	Direttivo al proprio interno.	
	10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i	
	verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della	
	documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura	
	l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale	
	funzionamento degli uffici.	
	10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente,	
	della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la	
	gestione economica e finanziaria della Pro Loco.	
	10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione	
	amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente	
	l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.	
	Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento	
	di programmazione economica sulla base delle determinazioni	
	assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di	
	operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà	
	di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di	
	traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e	
	comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le	
	mansioni affidategli dagli organi statutari.	
	10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico	
	Consigliere.	

	ART. 11	
	Organo di controllo	
	11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti	
	per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore	
	viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo	
	monocratico.	
	11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro	
	esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti	
	di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.	
	11.3 L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiamo alle disposizioni del decreto legislativo 8	
	giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui	
	all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto.	
	11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla	
	documentazione dell'Associazione rilevante ai fini	

	dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo	
	può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,	
	ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	11.5 L'Organo di controllo assiste alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua	
	opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza	
	diritto di voto.	
	11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a	
	titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente documentate.	
	ART. 12	
	Revisione legale dei conti	
	12.1 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	
	12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere	
	affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia	
	revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo	
	contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31	
	del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	
	l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o	
	una Società di revisione legale iscritti nell'apposito	

	registro.	
	ART. 13	
	Collegio dei Probiviri	
	13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di	
	tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a	
	votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il	
	collegio designa al suo interno il Presidente con votazione	
	segreta.	
	13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto	
	delle norme statutarie e di giudicare nel caso di	
	controversia fra gli associati, oltre che intervenire in	
	tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.	
	13.3 I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in	
	caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono	
	rieleggibili fino a due mandati consecutivi.	
	ART. 14	
	Presidente Onorario	
	14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea	
	per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della	
	Pro Loco.	
	14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal	
	Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di	
	eventuali contatti con altri Enti.	
	ART. 15	
	Patrimonio e risorse economiche	

	15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni	
	mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle proprie finalità.	
	15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede	
	al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività	
	sono:	
	a) quote e contributi dei Soci e di privati;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri	
	finanziamenti europei per progetti finalizzati al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il	
	sostegno alle attività della Pro Loco	
	d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di	
	enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al	
	sostegno di specifici e documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	

	f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione	
	provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla	
	normativa vigente.	
	g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali	
	dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca	
	al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli	
	scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni imposte dalla normativa vigente;	
	h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo	
	Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e	
	strumentali);	
	15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro	
	Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle	
	finalità della stessa e non possono essere divisi e/o	
	distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.	
	15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco	
	devono essere reinvestiti a favore delle attività	
	istituzionali statutariamente previste.	
	15.6 L'Associazione, ai fini del riconoscimento della	
	personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n.	
	117 del 2017, si è dotata del patrimonio minimo richiesto	
	dalle disposizioni del citato Decreto. Quando risulta che il	
	patrimonio minimo previsto dalle disposizioni di legge	
	vigenti è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di	
	perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia,	

	l'Organo di controllo, devono senza indugio, convocare	
	l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio	
	minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione	
	dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la	
	fusione o lo scioglimento.	
	ART. 16	
	Bilancio di esercizio	
	16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio	
	annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle	
	determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato	
	dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	cui si riferisce il bilancio.	
	16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso	
	il Registro unico nazionale del terzo settore entro i	
	termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.	
	16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla	
	normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e	
	corretta l'andamento economico e finanziario	
	dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti	
	previsti dalla normativa stessa.	
	16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative	
	dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.	
	16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi	
	dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	

	l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico	
	nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito	
	internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal	
	Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro	
	quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.	
	ART. 17	
	Libri sociali	
	17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori	
	previsti dalla normativa vigente:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i	
	verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del	
	Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli	
	eventuali altri organi associativi, tenuti a cura	
	dell'organo cui si riferiscono.	
	17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle	

	quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al	
	Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede	
	legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta	
	formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal	
	Presidente.	
	ART.18	
	Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di	
	promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa	
	sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di	
	cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n.	
	117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio	
	legale rappresentante o il legale rappresentante della rete	
	associativa UNPLI - APS cui aderisce, fornendo le	
	informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto	
	nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e	
	integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le	
	modifiche alle informazioni fornite, entro i termini	
	previsti dalla normativa vigente.	
	18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica	
	obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.	
	ART. 19	
	Volontari	
	19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta	

	svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in	
	favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in	
	alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le	
	spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con	
	le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	ART. 20	

	Lavoratori	
	20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di	
	interesse generale e al perseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei	
	volontari o al 5% del numero degli associati	
	ART. 21	
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento	
	dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale	
	del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi	
	delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore	
	aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello	
	stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle	
	disposizioni di legge vigenti.	
	21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più	
	liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	ART. 22	

	Disposizioni transitorie	
	22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione	
	dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo	
	negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno	
	distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle	
	indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale",	
	sono sospensivamente condizionati all'iscrizione	
	dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore	
	22.2 A decorrere dal conseguimento della personalità	
	giuridica, le modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto acquistano efficacia e sono opponibili ai terzi, a	
	meno che l'ente provi che i terzi ne erano comunque a	
	conoscenza, soltanto a seguito della loro iscrizione nel	
	Registro unico nazionale del Terzo settore	
	ART. 23	
	Rinvio	
	23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente	
	Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle	
	deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto	
	previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e	
	successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni	
	nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto	
	compatibili, dal Codice civile.	
	Firmato:	

[illegible]

[illegible]